



SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI  
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGETTO DI LEGGE**  
**"Disciplina in ambito di assistenza alla persona"**

Ecc.mi Capitani Reggenti,  
Ill.mi Segretari di Stato,  
On.li Consiglieri,

**SEGRETERIA ISTITUZIONALE**

Depositato in Data



Il Progetto di Legge "Disciplina in ambito di assistenza alla persona" nasce dalla necessità di fornire, alle famiglie di persone non autosufficienti, un efficiente strumento di ricerca di un assistente non sanitario. In seguito ad alcuni incontri svoltisi tra la Segreteria di Stato per la Sanità, l'Istituto per la Sicurezza Sociale, i referenti del mondo socio-sanitario e socio-assistenziale e i responsabili della Pubblica Amministrazione per le politiche del lavoro, si è ravvisata la necessità di istituire un registro gestito dai Pubblici Uffici, analogo alle Liste di collocamento, per assistere ed agevolare i cittadini e i residenti nell'assunzione di un assistente non sanitario. Da tali incontri è altresì emersa la necessità di normare l'assistenza ai degenti all'interno della struttura ospedaliera, al fine di evitare possibili abusi, in tale ambiente, su persone fragili. Il presente Progetto di Legge è finalizzato dunque a tutelare e proteggere persone non autosufficienti e ad agevolare i loro familiari nella ricerca di un assistente e nella sua permanenza all'interno del nucleo familiare.

Le nuove disposizioni elaborate abrogano il Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 21 e hanno lo scopo di facilitare l'accesso, ai familiari di soggetti non autosufficienti, ad apposite Liste di lavoratori per l'Assistenza Privata Integrata Non Sanitaria (denominata APINS), consentendo la ricerca di personale nel pieno rispetto degli interessi dell'assistito, del lavoratore e della legalità.

All'articolo 1 vengono difatti elencate le finalità del presente testo, quali la regolamentazione delle procedure di assunzione, il monitoraggio del flusso di lavoratori stranieri e la tutela delle persone non autosufficienti, delle loro famiglie e dei lavoratori o lavoratrici che le assistono.

L'articolo 2 specifica i destinatari della presente Legge e l'articolo 3 definisce l'Assistenza Privata Integrata Non Sanitaria (APINS).

Con l'articolo 4, al fine di sostenere le famiglie con persone non autosufficienti in ogni fase del processo di ricerca e assunzione di un lavoratore APINS, viene istituito presso la sede dell'Ufficio Politiche Attive del Lavoro (UPAL) lo Sportello APINS. Tale sportello fornisce informazioni in merito alla normativa in materia, ha funzioni di tenuta del Registro APINS e, in caso di segnalazioni, è tenuto a inoltrare le stesse alle Forze dell'Ordine.



SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI  
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

All'articolo 5 vengono definite le funzioni dei servizi socio-sanitari. Il Servizio Territoriale Domiciliare (STD) ha il compito di fornire informazioni in materia sanitaria e di integrare, su richiesta, il corso di formazione previsto dal successivo articolo 24. In seguito a segnalazioni di possibili lesioni, gli assistenti sociali hanno il compito di mettere in atto le misure necessarie di sostegno ai soggetti interessati.

L'articolo 6 specifica che il rapporto di lavoro, con lavoratore APINS straniero, è sottoposto alle norme in materia di accesso degli stranieri in Repubblica e dal Capo II del presente testo.

Con l'articolo 7 viene istituito presso lo Sportello APINS, in formato elettronico, il Registro APINS, che monitora i lavoratori di questo settore registrandoli nella "Lista dei Lavoratori APINS attivi", di cui all'articolo 8, e nella "Lista di Disponibilità", regolamentata dall'articolo 9. La prima lista, costituita da coloro che stanno prestando servizio in territorio, registra i dati anagrafici, i titoli, le competenze e le esperienze lavorative. La seconda lista, invece, registra ogni candidato disponibile a posizioni lavorative nell'ambito APINS. Con il presente Progetto di Legge si implementa lo strumento della Lista di Disponibilità, la quale deve essere facilmente accessibile e consultabile ai familiari di persone non autosufficienti tramite pubblicazione sul portale della Pubblica Amministrazione e sul sito dell'Istituto Sicurezza Sociale. Ogni aspirante lavoratore APINS può richiedere allo Sportello di essere inserito in tale lista e i lavoratori precedentemente iscritti vengono annotati d'ufficio in seguito alla perdita del posto di lavoro. Viene introdotta, inoltre, la possibilità per lo Sportello APINS di sottoscrivere accordi di cooperazione con sportelli pubblici di paesi stranieri, al fine di ovviare a eventuali carenze di lavoratori ed aggirare dunque eventuali forme di reclutamento che fuoriescano dal controllo di legalità pubblico. Viene stabilito che la ricerca del lavoratore APINS deve avvenire necessariamente attraverso la Lista di Disponibilità, come specificato al successivo articolo 10. Viene inoltre specificato che per l'iscrizione in Lista da parte di lavoratori stranieri non titolari di permesso di soggiorno, non è previsto il pagamento della quota capitaria.

Al fine di rendere più celere ed efficiente la procedura di assunzione, l'articolo 11 sancisce che verrà abilitato sul portale della Pubblica Amministrazione "Gov.sm", in alternativa al tradizionale metodo cartaceo, l'applicativo APINS Online per visionare, compilare e trasmettere in formato elettronico la documentazione relativa al contratto di lavoro.

All'articolo 12 vengono definite le modalità di richiesta di permesso di lavoro per lavoratore straniero. Viene inoltre stabilito che l'età massima per la richiesta di permesso di lavoro è 66 anni oppure 70, nel secondo caso solo se la richiesta di rinnovo è presso lo stesso assistito.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino  
[info.sanita@gov.sm](mailto:info.sanita@gov.sm) - [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)  
Tel. +378 (0549) 883040



**SEGRETERIA DI STATO**  
**PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI**  
**AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

L'articolo 13 elenca la documentazione necessaria ai fini dell'assunzione. In seguito alla presentazione di tali documenti, viene rilasciato un nulla osta secondo i limiti e le modalità stabilite dall'articolo 14.

All'articolo 15 si regola l'assunzione presso due assistiti del lavoratore APINS, con la sottoscrizione di due contratti di lavoro a tempo parziale.

L'articolo 16 regola il rilascio del permesso di soggiorno in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 118/2010 e successive modifiche.

All'articolo 17 vengono specificati i termini e le modalità della visita medica per il rilascio dell'idoneità fisica e psichica, obbligatoria ai fini dell'avvio e del rinnovo del contratto di lavoro.

L'articolo 18 disciplina il lavoro occasionale svolto in seguito all'interruzione del rapporto per cause non imputabili al lavoratore, con il mantenimento del permesso di soggiorno per un massimo di 3 mesi.

L'articolo 19 specifica le modalità per il rinnovo del contratto di lavoro.

L'articolo 20 specifica le disposizioni in merito al trasferimento dei permessi di lavoro e alla quota capitaria. Viene fissato un preavviso di 15 giorni per dare notifica di cessazione da parte del lavoratore e richiedere trasferimento presso altro assistito. Viene inoltre stabilito che, in seguito a inattività lavorativa per un periodo inferiore a giorni 15, l'obbligo di pagamento della quota capitaria è derogato. Se il rapporto di lavoro è interrotto per cause non imputabili al lavoratore, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della quota capitaria, se è invece interrotto per cause imputabili al lavoratore, non è possibile pagare tale quota.

All'articolo 21 viene regolamentato il rapporto di lavoro in merito alle disposizioni relative all'assunzione, al periodo di prova, al recesso delle parti o all'interruzione del rapporto stesso anche in seguito al decesso dell'assistito mentre l'articolo 22 detta disposizioni in materia di versamenti contributivi.

All'articolo 23 vengono stabiliti gli Uffici che hanno facoltà di effettuare controlli sul regolare svolgimento del rapporto di lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze. In seguito ad accertamenti di non conformità o di violazioni, sono previste sanzioni e revoche del permesso di lavoro, come regolamentato dall'articolo 25.

Al fine di assistere adeguatamente la persona non autosufficiente, all'articolo 24 si sancisce un obbligo formativo per il lavoratore. Tale obbligo viene assolto se in possesso di adeguati titoli di studio o in seguito alla partecipazione a corso di formazione organizzato dal Settore Pubblico sotto supervisione e regolamentazione dell'ISS.

Nell'articolo 26, viene regolamentata l'assistenza ai degenti all'interno della struttura ospedaliera.



**SEGRETERIA DI STATO**  
**PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI**  
**AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

All'articolo 27 viene inoltre posta deroga all'obbligo di residenza del lavoratore APINS presso l'assistito non autosufficiente, nel caso in cui non vi siano adeguati spazi ad accoglierlo.

Vengono infine dettate disposizioni transitorie e finali.

**Il Segretario di Stato**

*Roberto Ciavatta*

Firmato digitalmente da: Roberto Ciavatta  
Organizzazione: PARSM/01  
Data: 10/05/2022 13:24:44